

ATTO NEGOZIALE
TRA
REGIONE LOMBARDIA
E LA PROVINCIA DI MANTOVA
in attuazione dell'articolo 6 c. 2 LR 19/07,
e della DGR 1891 del 22.06.2011

VISTI

- l'articolo 6 della Legge Regionale 19/2007 che prevede che la Giunta regionale, con specifici atti negoziali attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori;
- l'articolo 4 della Legge regionale 22/2006 che prevede la competenza provinciale nella programmazione, nell'attuazione e nel monitoraggio e nella valutazione di interventi per le politiche attive del lavoro, di cui ai Capi da VIII a X;
- la DCR n. 528/2008 concernente gli indirizzi pluriennali e criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi educativi di istruzione e formazione, la quale prevede che le province elaborino il Piano Provinciale dei servizi, individuando la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei diversi interventi in una logica di gestione integrata delle fonti di finanziamento e che la Regione verifica gli obiettivi previsti da ciascun piano e la compatibilità del relativo fabbisogno finanziario rispetto alle risorse regionali;
- la D.C.R. n. 365/2012 concernente il Piano d'Azione regionale 2012-2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1891 del 22.06.2011 avente ad oggetto "Schema di atto negoziale tra Regione Lombardia e le singole Province lombarde concernente la programmazione e l'attribuzione di ulteriori ambiti di intervento relativi all'attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, in attuazione dell'art. 6, c. 2, l.r. 19/2007 e art. 4, c. 1, l.r. 22/2006";

EVIDENZIATO che gli ambiti di intervento previsti nello schema di atto negoziale approvato con la citata deliberazione n. 1891/2011 riguardano, nello specifico, la programmazione e la gestione dei seguenti servizi :

- a) sostegno nella transizione al lavoro: tirocini, apprendistato, alternanza scuola-lavoro;
- b) qualificazione e riqualificazione finalizzata al reinserimento lavorativo;
- c) parità di genere e conciliazione tra famiglia e lavoro;
- d) promozione di nuove attività imprenditoriali;

- e) percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF);
- f) sostegno all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e di soggetti svantaggiati;
- g) percorsi e servizi di formazione continua e permanente;

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 febbraio 2012 n. 870 contenente determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale, ed in particolare le disposizioni che individuano le materie oggetto delle deleghe assegnate ai componenti e gli ambiti ad esse afferenti;
- la D.G.R n. IX/2999 del 08/02/2011 recante "I° Provvedimento Organizzativo 2012" la quale, in coerenza con la nuova ripartizione delle deleghe assessorili, ha disposto il conseguente adeguamento degli assetti organizzativi, ed in particolare la costituzione e attribuzione delle relative competenze - in luogo della soppressa D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro - delle seguenti Direzioni Generali:
 - a) Direzione Generale Istruzione, Formazione e Cultura;
 - b) Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro;

VISTI i decreti del Direttore generale Istruzione, Formazione e Cultura n. 2936 del 4 aprile 2012 e del Direttore della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro n. 2907 del 3 aprile 2012 i quali, in attuazione dei citati provvedimenti organizzativi regionali, hanno ridefinito - con riferimento agli stipulandi accordi con le Amministrazioni provinciali - gli ambiti di competenza per la realizzazione delle attività previste nel citato schema di atto negoziale di cui alla D.G.R. n. 1891/2011, ed in particolare:

- **per la materia relativa al sistema educativo di istruzione e formazione D.G. "Istruzione, Formazione e Cultura":**
 - a) percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e formazione;
- **per la materia relativa alle politiche del lavoro D.G. "Occupazione e Politiche del Lavoro":**
 - a) sostegno nella transizione al lavoro: tirocini, apprendistato, alternanza scuola-lavoro;
 - b) qualificazione e riqualificazione finalizzata al reinserimento lavorativo;
 - c) parità di genere e conciliazione tra famiglia e lavoro;
 - d) promozione di nuove attività imprenditoriali;
 - e) sostegno all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e di soggetti svantaggiati;
 - f) percorsi e servizi di formazione continua e permanente;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 aprile 2011 tra Regione Lombardia e Province lombarde per gli adempimenti procedurali concernenti le commissioni d'esame nei percorsi di istruzione e formazione professionale a.s. 2010/2011;

PREMESSO e CONDIVISO che:

- la governance delle politiche e programmazione unitaria dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione è effettuata in rapporto agli effettivi e specifici bisogni delle persone e delle imprese;
- le azioni da attuare si basano sul protagonismo e la corresponsabilità degli enti locali e dei corpi

intermedi della società;

- il livello provinciale, eventualmente articolato in ambiti territoriali, è l'ambito ottimale di programmazione e erogazione dei servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale.

DATO ATTO altresì che l'opportunità di procedere ad una programmazione e gestione delle attività previste nel presente accordo, in un arco temporale compatibile con le vigenti disposizioni derivanti dall'art. 23, comma 18 d.l. 6712/2011 n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e comunque non oltre il 2013.

CONCORDANO quanto segue:

Art. 1 – PRINCIPI

1. Regione e Provincia di Mantova, di seguito denominate rispettivamente, per brevità, Regione e Provincia, in attuazione dei principi di sussidiarietà e corresponsabilità, e dei criteri di negoziazione e condivisione degli obiettivi e integrazione delle risorse, condividono una governance unitaria delle politiche sul territorio, coordinando e raccordando i diversi attori locali, monitorando e vigilando sull'efficiente ed efficace realizzazione degli interventi programmati;
 - a) la Provincia è assunta quale livello ottimale per l'individuazione dei fabbisogni e per la programmazione e coordinamento dell'erogazione dei servizi;
 - b) la Regione indica gli indirizzi ed esercita una funzione sussidiaria di carattere verticale, sia nell'attuazione delle politiche, sia nell'allocazione delle risorse;
 - d) le risorse pubbliche e private sono finalizzate ed orientate in un'ottica di sistema ed in rapporto ai bisogni della persona e dei diversi target di utenza;
 - e) le attività previste dalla programmazione provinciale con l'utilizzo delle risorse regionali sono rivolte direttamente alle persone e alle imprese, non comprendono quindi attività di studi e ricerca; lo strumento della dote resta lo strumento principale per garantire la libertà di scelta e la centralità della persona;
 - f) la Provincia programma ed attua le attività nel secondo i vincoli di destinazione delle risorse finanziarie, nel rispetto della disciplina regionale e dei livelli definiti dalla Regione di costi massimali o standard.

Art. 2 - ATTIVITA' E AMBITI DI INTERVENTO DELLA PROVINCIA

1. Gli ambiti oggetto di intervento da parte della Provincia comprendono percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e formazione, con specifico riferimento alle attività afferenti all'individuazione dei Presidenti delle Commissioni d'esame per i terzi e quarti anni del sistema di IFP degli enti accreditati che insistono sulla provincia, ad attività di orientamento nonché alla realizzazione di progetti per il contrasto alla dispersione scolastica.
2. In particolare le attività di competenza della Provincia afferenti alle Commissioni d'esame riguardano nello specifico- oltre all'individuazione dei Presidenti- anche le seguenti attività:
 - a) gestione delle domande di ammissione dei candidati privatisti;

- b) contribuzione al corretto svolgimento degli esami finali;
 - c) monitoraggio e supporto agli enti di formazione nel rilascio degli attestati di qualifica e diploma, nonché nelle certificazioni di competenza.
3. Le attività attribuite alla Provincia, relativamente agli ambiti di cui ai precedenti commi, concernono altresì il monitoraggio e la verifica delle attività realizzate nell'ambito dell'attività di programmazione dell'offerta dei servizi formativi di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r. 19/07;
 4. Le attività promosse dalla Provincia si esercitano nel rispetto dei principi di pari opportunità di accesso per gli operatori accreditati del territorio, di semplificazione, trasparenza e responsabilità, sostituendo tutti gli atti preventivi di assenso, consenso o autorizzazione che non implicano alcuna attività di valutazione discrezionale nei confronti delle attività degli operatori accreditati, con comunicazioni di avvio e autocertificazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli atti normativi e regolamentari, nazionali, comunitari e regionali.
 5. Le attività di cui al precedente punto sono gestite in un costante confronto tra Regione e Provincia, realizzato attraverso le strutture tecniche interne alle singole amministrazioni.
 6. Per il consolidamento dei risultati attesi ed in rapporto agli ambiti di intervento a carattere innovativo possono essere programmate ed attuate azioni di sistema.
 7. Le attività di competenza della Provincia, oltre quelle richiamate nei commi precedenti, sono definite altresì nel documento e nelle schede allegate al presente atto negoziale quali parti integranti e sostanziali.

Art. 3 – COMPITI DELLA REGIONE

1. La Regione verifica gli obiettivi previsti dalla proposta di programmazione e la compatibilità del relativo fabbisogno finanziario rispetto alle risorse regionali. Sulla base del contributo programmato al raggiungimento degli indicatori per ciascun obiettivo, la Regione definisce altresì la partecipazione delle risorse regionali alla programmazione provinciale.
2. A seguito della condivisione il documento programmatorio coordina e guida l'attuazione delle politiche da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati.
3. Resta in capo alla Regione la programmazione di servizi sperimentali, di rilevanza e impatto sul territoriale regionale, di supporto al sistema di istruzione e formazione professionale.

Art. 4 – VERIFICA E VIGILANZA DELLE ATTIVITA'

1. L'attuazione degli aspetti procedurali ed amministrativi si sviluppa utilizzando di norma il sistema informativo regionale GE.FO e comunque garantendo in modo costante e tempesti-

vo i flussi di informazione tra i sistemi informativi regionali e provinciali.

2. La Provincia assicura azioni di monitoraggio territoriale relativamente agli ambiti di intervento di propria pertinenza.
4. La Regione verifica l'attività di vigilanza effettuata dalla Provincia, mantenendo la possibilità di controllo diretto delle attività svolte dagli operatori.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. In prima attuazione la programmazione provinciale concernente alcuni iniziali ambiti di intervento è individuata nell'allegato al presente accordo.
2. E' costituita una Cabina di regia tecnica con funzioni di monitoraggio e valutazione degli accordi tra Regione e la Provincia.
3. Il presente accordo ha validità sino al 31/12/2013, con verifica e riprogrammazione annuale delle attività.